

AZIENDA FAUNISTICA VENATORIA DELLO SPINALE

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA E MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE PER IL PRELIEVO SELETTIVO DELLA SELVAGGINA

Art. 1: Denominazione

La Comunità delle Regole di Spinale e Manez, con sede a Ragoli, via Roma n° 19, ha ottenuto in concessione con delibera n.4653 di data 09 maggio 1997 dalla Provincia Autonoma di Trento l'Azienda Faunistica Venatoria denominata "Spinale".

Nelle successive disposizioni di questo regolamento, la Comunità delle Regole di Spinale e Manez verrà chiamata, per brevità, "concessionaria", il Presidente della stessa "Responsabile dell'Azienda" e l'Azienda Faunistica Venatoria "Azienda".

Art. 2: Obiettivi gestionali

Nell'Azienda, l'esercizio venatorio sarà praticato in coerenza con gli obiettivi di salvaguardia, conservazione e miglioramento dell'ambiente naturale e di protezione della fauna, con particolare riferimento a quella tipica alpina ed agli ungulati.

Art. 3: Responsabile dell'Azienda

Il Presidente pro tempore della Comunità delle Regole di Spinale e Manez è il Responsabile dell'Azienda.

Per l'attuazione del piano di gestione il Responsabile dell'Azienda consulterà il Direttore tecnico, se e in quanto nominato, nonché il Comitato Tecnico Consultivo.

Art. 4: Comitato Tecnico Consultivo

Il Comitato Tecnico Consultivo è costituito da otto membri all'interno dei quali deve essere garantita la presenza di almeno tre membri dei cacciatori di Ragoli. Ha funzioni consultive per l'attuazione del piano di gestione dell'Azienda.

Art. 5: Direttore tecnico

Al Direttore tecnico dell'Azienda, quando e se nominato, spetta il compito di organizzare l'attività venatoria dell'Azienda al fine di dare attuazione al piano di gestione della medesima secondo le prescrizioni delle vigenti leggi, le direttive del Responsabile dell'Azienda e sentito il Comitato Tecnico.

Nel caso in cui il Direttore Tecnico non sia nominato le competenze ad esso riferibili, ai sensi del presente regolamento, sono in capo al Responsabile dell'Azienda.

Art. 6: Guardia Venatoria

La Guardia Venatoria è responsabile del controllo e del coordinamento dell'attività venatoria all'interno dell'Azienda.

La Guardia Venatoria della concessionaria, durante il servizio di vigilanza, dovrà controllare affinché la caccia venga esercitata nel puntuale rispetto della normativa e dei regolamenti vigenti, segnalando al Responsabile dell'Azienda ogni eventuale irregolarità od abuso commesso, con apposito rapporto scritto.

La Guardia Venatoria dell'Azienda ha la facoltà, durante il servizio svolto nell'ambito dell'attività dell'Azienda stessa, di portare armi da caccia e difesa per l'espletamento delle proprie funzioni.

Art. 7: Attività di vigilanza

Il Responsabile dell'Azienda, il Direttore tecnico, la Guardia Venatoria ed i preposti al servizio Pubblico di vigilanza collaborano per il rispetto delle leggi che disciplinano l'esercizio dell'attività venatoria e l'osservanza del presente regolamento.

Art. 8: Autorizzazione all'esercizio dell'attività venatoria

All'interno dell'Azienda l'esercizio venatorio e la cattura della selvaggina sono consentiti esclusivamente a coloro che siano stati preventivamente autorizzati per iscritto dal Responsabile dell'Azienda, muniti di licenza di porto di fucile ad uso caccia ed assicurati ai sensi delle vigenti leggi in materia.

L'attività venatoria è interdetta a chi non sia in regola con gli adempimenti amministrativi di cui al punto precedente.

Art. 9: Piano di abbattimento

Annualmente l'Azienda in base ai risultati dei censimenti e degli abbattimenti delle stagioni venatorie precedenti ed in linea con gli obiettivi gestionali, richiede il piano di abbattimento agli organi competenti della Provincia Autonoma di Trento nel rispetto della normativa vigente in materia venatoria.

La concessionaria dell'Azienda deve far rispettare il piano annuale di abbattimento della selvaggina pervenutogli dagli organi competenti della Provincia Autonoma di Trento.

Art. 10: Assegnazione dei capi ai cacciatori Regolieri

Al fine di non creare squilibri biologici all'interno delle popolazioni di ungulati soggetti a prelievo venatorio, e di non creare disparità tra i cacciatori autorizzati al prelievo, l'Azienda provvede all'assegnazione individuale dei capi distinti per specie, classe di sesso e classe di età; viene garantita,

nel limite del possibile, la rotazione annuale dei capi tra tutti gli aventi diritto. La rotazione si propone di garantire una equa assegnazione nel medio periodo in base principalmente a:

- specie assegnata;*
- classi di sesso ed età portatori di trofeo;*
- classi di sesso ed età di fauna calva (femmine, giovani e piccoli).*

Per assicurare il prelievo di femmine e piccoli di capriolo, qualora il numero di uscite effettuate dall'assegnatario sia inferiore a 5 giornate, a tale cacciatore, alla prima assegnazione, negli anni seguenti, verrà attribuito un capo della stessa classe di sesso ed età.

Per assicurare il prelievo del cervo, il Responsabile dell'Azienda potrà assegnare a più cacciatori l'abbattimento dello stesso gruppo di capi non distinti per classe di sesso e classe di età, nel rispetto di quanto stabilito nel calendario venatorio.

Il cacciatore regolare verserà un contributo, indipendente dall'effettivo abbattimento del capo, per sostenere i costi di gestione dell'Azienda. L'importo verrà fissato annualmente, dal Responsabile dell'Azienda, per classe e tipo di animale assegnato. Il contributo non sarà restituibile in nessun caso compreso l'ipotesi di mancata possibilità di abbattimento anche se dovuta a rinvenimento di animali morti successivo alle assegnazioni. Nel caso in cui il capo non sia abbattuto, in quanto non disponibile, il cacciatore regolare assegnatario avrà la precedenza nell'attribuzione del medesimo capo l'anno successivo. In tale ipotesi non dovrà versare nuovamente il contributo se non l'eventuale integrazione stabilita al momento della fissazione dell'importo dovuto a titolo di contributo per l'anno successivo.

Art. 11: Assegnazione di capi a privati

L'Azienda ha facoltà di concedere una parte dei capi da prelevare a cacciatori privati.

Art. 12: Pianificazione territoriale degli abbattimenti

Al fine di pianificare il prelievo in modo corretto dal punto di vista territoriale, e con lo scopo principale di adeguare il prelievo alle esigenze biologiche delle popolazioni ed a quelle di un corretto equilibrio ambientale, il territorio dell'Azienda è diviso nelle seguenti zone di caccia:

Monte Spinale - Corna Rossa - Vallesinella - Casinei - Mandron - Val Brenta - Brenta Alta - Brentei - Lavina Bianca.

Il prelievo dei capi dovrà essere effettuato dai cacciatori nel rispetto di una rotazione di zona coordinata e programmata in anticipo con la Guardia Venatoria dell'Azienda. Ai fini della sicurezza dovrà essere posta particolare attenzione al numero di cacciatori che cacciano in contemporanea nella stessa zona.

La Guardia Venatoria dell'Azienda, ha la facoltà di chiudere o di concentrare lo sforzo venatorio in alcune aree durante la stagione venatoria qualora ravvisi le seguenti esigenze:

- *eccessivo prelievo di alcune classi di sesso o di età in alcune aree;*
- *eccessivi squilibri di densità tra aree diverse;*
- *necessità di concentrare gli abbattimenti per particolari esigenze (danni selvicolturali, impatto sulle attività antropiche, ecc...);*
- *esigenze particolari per favorire il successo del prelievo.*

La Guardia Venatoria dell'Azienda concorda le scelte inerenti il presente articolo con il Direttore dell'Azienda, se e in quanto nominato, che contribuisce a fornire le linee guida per la corretta esecuzione del prelievo nel rispetto dei moderni criteri gestionali.

Per un corretto prelievo e buona gestione venatoria ogni cacciatore dovrà esercitare la caccia scrupolosamente e unicamente nella zona concordata con la Guardia Venatoria dell'Azienda.

Qualora un cacciatore venga sorpreso ad esercitare la caccia lontano dalla zona assegnatagli, perderà la disponibilità del capo che ritornerà nella disponibilità dell'Azienda.

Art. 13: Autorizzazione alla caccia

Il cacciatore che intenda accedere all'Azienda per esercitarvi l'attività venatoria dovrà tassativamente darne notizia alla Guardia Venatoria della Azienda con preavviso di almeno quarantotto ore, onde consentire alla Guardia di coordinare l'esercizio della caccia. L'inosservanza della presente disposizione comporterà l'impossibilità di esercitare la caccia per la giornata richiesta.

Art. 14: Comunicazione delle uscite di caccia

Prima dell'inizio della caccia ogni avente diritto ritirerà dalla Guardia Venatoria dell'Azienda il permesso giornaliero di caccia e, nel rispetto delle norme previste dal Calendario Venatorio Provinciale, depositerà nella apposita cassetta situate presso la casa forestale delle Regole a Madonna di Campiglio comunicazione della zona concordata in cui si recherà e tipo di caccia che intende effettuare.

Art. 15: Comunicazione della conclusione delle uscite di caccia

Al termine dell'uscita il cacciatore che abbia effettuato o meno l'abbattimento, nel rispetto delle norme previste dal Calendario Venatorio Provinciale, depositerà nella cassetta a Madonna di Campiglio o presso il Vivaio in Val Brenta il permesso giornaliero.

In caso di abbattimento il permesso giornaliero e la denuncia di abbattimento dovranno essere depositate esclusivamente nella cassetta presso la casa forestale delle Regole a Madonna di Campiglio.

Qualora sia stato eseguito l'abbattimento, oltre all'adempimento degli obblighi previsti dalla Disciplina per l'esercizio della caccia in Provincia di Trento, il cacciatore dovrà lasciare a disposizione

presso la casa forestale di Madonna di Campiglio il capo integro e non congelato per 24 ore salvo certificazione da parte dell'a Guardia Venatoria al fine di consentirne il controllo da parte degli organi preposti. In caso di gravi errori nell'abbattimento del capo assegnato o per mancato o immotivato abbattimento del medesimo, il cacciatore verrà penalizzato nell' assegnazione successiva.

Art. 16: Accompagnamenti

Nell'Azienda i cacciatori, per esercitare la caccia di selezione con accompagnamento obbligatorio come previsto dal calendario venatorio Provinciale, devono avvalersi esclusivamente di "Esperti Cacciatori" Regolieri o della Guardia Venatoria dell'Azienda.

Art. 17: Periodo per l'abbattimento dei capi

Al fine di non incorrere in penalità previste dai regolamenti vigenti per il mancato completamento del piano di abbattimento si stabiliscono le seguenti norme.

Qualora entro 5 giornate di caccia dalla chiusura della stagione venatoria o del periodo di caccia consentito per le singole specie, classi di sesso e di età, i cacciatori Regolieri non abbiano effettuato il prelievo dei capi assegnatogli, la concessionaria può disporre dello stesso capo per garantirne l'abbattimento.

Per garantire il rispetto del piano di abbattimento anche da parte dei privati che hanno ricevuto dei capi in concessione l'Azienda provvederà a predisporre idonea regolamentazione, anche contrattuale.

Art. 18: Sanzioni

La trasgressione o la mancata applicazione delle presenti norme comporterà l'attribuzione di punteggi negativi e, nei casi più gravi, la sospensione dell'abilitazione al prelievo selettivo nel territorio dell'Azienda faunistica "Spinale". L'entità delle sanzioni sarà determinata di concreto tra l'Organo amministrativo e la Direzione tecnica.

Art. 19

Per tutto quanto qui sopra non espressamente contemplato, si fa riferimento alla normativa ed agli usi vigenti nella Provincia di Trento.

Regolamento approvato con delibera dell'Assemblea Generale n° 9 di data 29.06.2004